

L. 130/2003 art. 1 comma 10



ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 06.02.2009 alle ore 09.00 in Perugia, via XX Settembre n. 27 si sono riuniti:

- il Sig. Damiano Marinelli, nato a Perugia il 10.09.1975 avente il seguente codice fiscale MRNDMN75P10G478B
- il Sig. Fabrizio Desanctis, nato a Terni, il 19.10.1964, avente il seguente codice fiscale DSNFRZ64R19L177F
- il Sig.ra Sara D'Allestro, nata a Assisi il 30.12.1981 avente il seguente codice fiscale DLLSRA81T70A475P
- la Sig.ra Giulia D'Allestro, nata a Assisi il 27.04.1990 - C.F. DLLGLI90D67A475Q

Tutti cittadini italiani, aventi una finalità comune, delegati dal Comitato di Perugia e di Terni. Tutti hanno piena conoscenza dell'esistenza, dei fini e dei programmi dell'Unione Nazionale Consumatori con sede in Roma - Via Duilio, n. 13, attraverso lo Statuto Nazionale dell'Associazione.

Si dichiara e stipula quanto segue:

è costituita l'Associazione denominata "Unione Nazionale Consumatori - Comitato Regionale UMBRIA" che avrà sede legale in Perugia (PG) in via XX Settembre n. 27, affiliata all'Unione Nazionale Consumatori. Si riconosce come l'associazione è presente di fatto nella Regione Umbria almeno dal 01.01.2006, avendo almeno da quella data svolto continuativamente attività di tutela e difesa dei consumatori, secondo le finalità dell'associazione Unione Nazionale Consumatori - livello nazionale, attraverso delegati all'uopo designati dal livello nazionale dell'U.N.C.

Lo scopo del Comitato e le regole per il funzionamento della stessa sono contenute nello Statuto che, vidimato dai sottoscritti, si allega alla presente scrittura onde farne parte integrante e sostanziale.

Infine il Comitato passa, a norma dello Statuto e secondo i principi in esso fissati, all'elezione delle cariche sociali che vengono di seguito elencati:

Consiglio Direttivo:

Coordinatore	Sig.	<u>DAMIANO MARINELLI</u>
Vice Coordinatore	Sig.	<u>FABRIZIO DESANCTIS</u>
Segretario	Sig.	<u>SARA D'ALLESTRO</u>
Consigliere	Sig.	<u>GIULIA D'ALLESTRO</u>

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia, li 06.02.2009

Il Segretario

Il Presidente

[Handwritten signature of Sara D'Allestro]
[Handwritten signature of Giulia D'Allestro]

[Handwritten signature of Damiano Marinelli]



STATUTO UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE DELL'UMBRIA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituito il Comitato regionale dell'UMBRIA dell'Unione Nazionale Consumatori con sede in Perugia - Via XX Settembre, n. 27.

Il Comitato regionale userà la denominazione "Unione Nazionale Consumatori - Comitato regionale dell'Umbria" nei rapporti con i terzi ed in qualsiasi comunicazione anche interna all'Unione Nazionale Consumatori. Il Comitato è equiparato ad una Associazione, non ha fini di lucro ed è apolitico. Al Comitato è precluso qualsiasi tipo di attività commerciale continua e prevalente.

Art. 2 - Iniziativa e ratifica

Il Comitato regionale è costituito su iniziativa dei Comitati e delle Delegazioni locali dell'Unione Nazionale Consumatori, in particolare da quelli di Perugia e di Terni, restando aperta l'adesione ad altri Comitati e Delegazioni.

L'iniziativa, ai sensi dello Statuto nazionale, è stata preventivamente autorizzata dal Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale Consumatori, al quale spetta, altresì, di ratificare la costituzione del presente Comitato regionale e di verificare la rispondenza dello schema di Statuto della struttura regionale con quello predisposto dagli organismi centrali.

Art. 3 - Oggetto e scopo

Il Comitato regionale coordina e promuove l'attività dell'Associazione nell'ambito della Regione, realizza iniziative aventi finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili, volte in particolare alla difesa dei consumatori e utenti. Si fa interprete presso le Istituzioni regionali delle proposte e delle istanze dei Comitati e Delegazioni locali, singolarmente o nel loro complesso. Più in generale persegue gli scopi indicati dall'art. 2 dello Statuto dell'Unione Nazionale Consumatori, e cioè:

- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza;
- realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del consumo;
- promuovere manifestazioni ed iniziative - come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari - di informazione, di educazione e di orientamento, e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l'influenza d'un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;

- promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati secondo l'esigenza di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;
- contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere le remore poste alla libera concorrenza;
- promuovere con ogni altra organizzazione pubblica o privata e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori e di elevarne il livello qualitativo di vita;
- promuovere, nell'ambito degli scopi sociali, il rispetto del territorio e delle risorse naturali e iniziative di educazione ecologica e ambientale;
- utilizzare, nell'interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all'Autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi audiovisivi, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l'attività sociale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali;
- costituire un centro di studi sulla tutela dei consumatori e utenti, oltre ad essere polo attrattivo di idee e di ricerca applicata e teorica, con una forte sensibilità verso le tematiche dell'innovazione e della tutela della salute, dell'ambiente e del consumatore/utente;
- promuovere attività di studio, divulgazione ed informazione culturale nell'ambito giuridico e legale nei confronti della collettività, atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche della giustizia sociale, dell'eguaglianza, della solidarietà e della convivenza civile;
- dare impulso alla ricerca nel campo delle scienze giuridiche, per l'affermazione della solidarietà tra i popoli e tra gli uomini e per la costruzione di rapporti interpersonali e sociali basati sulla non violenza, sulla libertà, sull'eguaglianza e le pari opportunità;
- sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell'uomo;
- attivare iniziative di tutela, innanzi a ad organi giurisdizionali Nazionali e Comunitari, ai fini della protezione degli interessi individuali e collettivi, nell'ipotesi in cui si registrino lesioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché atti di discriminazione, anche a sfondo razziale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato Regionale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati

Art. 4 - Organi

Gli organi del Comitato regionale sono il Consiglio Direttivo, il Coordinatore ed il Segretario, che durano in carica per cinque anni e possono essere rieletti. Il rinnovo degli organi deve avvenire entro un anno dalla Assemblea ordinaria che ha rinnovato le cariche nazionali. I dirigenti degli organi del Comitato regionale sono vincolati al rispetto del presente Statuto, del Regolamento di attuazione dello Statuto, dei protocolli e degli accordi sottoscritti a livello nazionale.



Art. 5 – Il Consiglio Direttivo

L'organo di gestione del Comitato regionale è il Consiglio direttivo che è costituito dai Presidenti dei Comitati e dai delegati locali dell'Unione Nazionale Consumatori della Regione che hanno aderito all'iniziativa. Il Consiglio direttivo designa, individuandoli fra i propri componenti, un Coordinatore ed un Segretario che collaborino, con precisi compiti e funzioni di seguito dettagliati, per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno e in via straordinaria per iniziativa di un terzo dei suoi componenti su richiesta motivata, da inoltrare al Coordinatore per i necessari adempimenti e la tempestiva comunicazione alla Segreteria nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori.

L'avviso di convocazione della riunione ordinaria e/o straordinaria del Consiglio deve essere inviato per iscritto agli aventi diritto anche solo per e-mail, o solo affisso presso la bacheca delle comunicazioni presso la sede legale dell'Unione Regionale, almeno 15 giorni prima della riunione con l'indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.

Alle riunioni può partecipare un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale, dallo stesso designato, senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo:

- determina gli indirizzi generali dell'attività del Comitato regionale;
- elegge il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Segretario, definendo le eventuali deleghe da assegnare a ciascuno dei tre e ad altri componenti del Consiglio direttivo regionale;
- formula pareri circa progetti a carattere regionale;
- approva l'attività svolta;
- approva il bilancio finanziario del Comitato regionale, predisposto dal Coordinatore e dal Segretario, a firme congiunte, da trasmettere poi alla Segreteria nazionale entro il 30 giugno di ogni anno;
- delibera, con la maggioranza di 2/3 dei componenti, lo scioglimento del Comitato da sottoporre al nullaosta del Consiglio direttivo dell'Unione;
- riceve, per conoscenza, tutti i progetti eventualmente proposti dalle strutture locali nell'ambito comunale o provinciale di riferimento;
- avanza al Consiglio direttivo nazionale, per il tramite della Segreteria nazionale, proposte di ratifica di nuove strutture locali nell'ambito del territorio;
- sovrintendere alla attuazione di quanto previsto dell'art. 17 dello Statuto relativamente al rinnovo delle cariche delle strutture locali.

AD

SP

Art. 6 - Il Coordinatore ed il Segretario

Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio direttivo e rappresenta il Comitato regionale a tutti gli effetti di legge. Egli può delegare il Segretario e sostituirlo e può delegare formalmente per scritto alcune sue funzioni al Vice Coordinatore. Il Coordinatore cura la predisposizione della relazione morale, provvedendo a trasmetterne copia alla Segreteria nazionale dell'Unione; convoca le riunioni del Consiglio direttivo formulando l'ordine del giorno. Il Coordinatore rappresenta ed esprime l'unità del Comitato verso tutte le strutture esterne e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Al Coordinatore spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in giudizio e verso i terzi. Al Coordinatore sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato Regionale.

Il Coordinatore inoltre ha cura di:

- mantenere i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private nella Regione, rappresentando la struttura regionale dell'Unione;
- presentare e sostenere presso gli organi regionali i progetti collettivi approvati dal Consiglio o eventuali progetti delle singole strutture locali nell'ambito comunale o provinciale di riferimento;
- coinvolgere i componenti del Consiglio direttivo nella formulazione dei pareri e di consulenze richiesti al Comitato regionale dalle Istituzioni e dalle Amministrazioni pubbliche;
- elaborare, predisporre e presentare progetti a valenza territoriale e regionale;
- redigere annualmente il bilancio (relativo al trascorso esercizio finanziario di riferimento che coincide con l'anno solare e cioè dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno), il rendiconto e la relazione annuale dell'attività svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo prima del successivo inoltrare alla Segreteria Nazionale dell'Unione.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute nell'interesse del Comitato.

Art. 7 - Attività finanziaria e clausola compromissoria

La gestione amministrativa e finanziaria del Comitato regionale, regolata da apposite delibere del Consiglio direttivo, è completamente autonoma ed i relativi atti non comportano responsabilità per l'Unione Nazionale Consumatori - Segreteria nazionale. Annualmente verrà redatto il bilancio ed un rendiconto analitico che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo. Le risultanze delle scritture contabili sono comunque soggetti a verifica da parte del Collegio dei Sindaci dell'Unione.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e a norma degli artt. 36 e 37 del codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del fondo sociale tra gli iscritti. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie e, in caso di scioglimento del Comitato Regionale, l'eventuale patrimonio sarà devoluto all'Unione Nazionale Consumatori. Al Comitato Regionale è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge. Il Comitato Regionale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate derivanti dalle delegazioni comunali e provinciali e dai comitati comunali e provinciali.

Ogni e qualsiasi controversia che potrà insorgere nell'ambito dell'attività sociale del Comitato regionale ed in particolare quelle concernenti i rapporti tra lo stesso/o i suoi dirigenti e la struttura nazionale sarà rimessa al giudizio esclusivo e vincolante del Collegio dei Probiviri dell'Unione.

Perugia, 06.02.2009

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Agenzia
Entrate**

Ufficio Territoriale di Perugia

Copia conforme all'originale e depositato, conservato e registrato in data 2 DIC. 2010 n. 14227 Serie 3^a

che si lascia per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente atto si compone di n. 6 pagine

meccanografiche da 6 ..

Firma per delega del Direttore Provinciale (Stefano Landolfi)

Addebita al Servizio (Cortona)

517